

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 14.

Organizzazione amministrativa degli enti per la gestione del diritto allo studio universitario.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa degli Enti per la gestione del diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.

Art. 2

Organizzazione amministrativa

L'organizzazione amministrativa degli Enti per la gestione del diritto allo studio universitario si articola in:

- a) Direzione;
- b) Servizio Assistenza;
- c) Servizio Operativo;
- d) Servizio Amministrativo.

Spettano alla Direzione i compiti previsti all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.

La direzione si avvale per i compiti di carattere generale di una segreteria.

Art. 3

Competenze del Servizio Assistenza

Spetta al Servizio Assistenza la gestione dei compiti relativi agli interventi dell'Ente a carattere prevalentemente individuale in ordine all'informazione e all'orientamento, all'espletamento dei bandi concorsuali, agli interventi di carattere culturale e agli altri che abbiano carattere di affinità.

Art. 4

Competenze del Servizio Operativo

Spetta al Servizio Operativo la gestione dei compiti relativi agli interventi dell'Ente a carattere prevalentemente collettivo in ordine alle mense, alle strutture abitative e agli altri che abbiano carattere di affinità.

Art. 5

Competenze del Servizio Amministrativo

Spetta al Servizio Amministrativo la gestione del settore finanziario, fiscale e contabile, del rapporto di impiego del personale e di tutti gli altri compiti di carattere amministrativo-contabile-patrimoniale dell'ente.

Art. 6

Direttore

Il quinto comma dell'articolo 14 (Direttore dell'ESU) della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Alla Direzione dell'Ente è preposto personale con qualifica di Dirigente Generale.»

Art. 7

Dirigente di Servizio

Alla Direzione dei Servizi Assistenza, Operativo e Amministrativo è preposto personale con qualifica di Dirigente.

Art. 8

Responsabile d'Ufficio

Alla Direzione degli Uffici e della Segreteria del Direttore è preposto personale con qualifica di funzionario.

Art. 9

Organizzazione interna e profili professionali

All'attivazione dei servizi e all'articolazione interna degli stessi in Uffici si provvederà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, applicandosi quanto alle modalità di accesso, la normativa prevista dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

Alla individuazione dei profili professionali, nell'ambito delle qualifiche funzionali, si provvederà ugualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Alla preposizione di Dirigenti e Funzionari, rispettivamente a servizi e uffici, si provvederà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Organico del personale dell'ESU di Padova

L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Padova è il seguente:

QUALIFICHE FUNZIONALI	NUMERI POSTI
— Dirigente Generale	1
— Dirigente	3
— Funzionario	9
— Istruttore direttivo	21
— Istruttore	22
— Collaboratore professionale	90
— Esecutore	184
— Operatore	50
— Ausiliario	2
— Addetto alle pulizie	1
TOTALE	383

Art. 11

Organico del personale dell'ESU di Venezia

L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Venezia è il seguente:

QUALIFICHE FUNZIONALI	NUMERI POSTI
— Dirigente Generale	1
— Dirigente	3
— Funzionario	7
— Istruttore direttivo	10
— Istruttore	10
— Collaboratore professionale	16

QUALIFICHE FUNZIONALI	NUMERI POSTI
— Esecutore	42
— Operatore	9
— Ausiliario	1
— Addetto alle pulizie	1
	—
TOTALE	100

Art. 12

Organico del personale dell'ESU di Verona

L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Verona è il seguente:

QUALIFICHE FUNZIONALI	NUMERI POSTI
— Dirigente Generale	1
— Dirigente	3
— Funzionario	5
— Istruttore direttivo	5
— Istruttore	7
— Collaboratore professionale	11
— Esecutore	27
— Operatore	2
— Ausiliario	1
— Addetto alle pulizie	1
	—
TOTALE	63

Art. 13

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte ciascun ESU con i propri mezzi di bilancio.

Art. 14

Competenze degli ESU

Le competenze del Consiglio di Amministrazione degli ESU in ordine all'organizzazione amministrativa e alla pianta organica previste al primo comma, sub 7) dell'articolo 7 e ultimo comma dell'art. 42 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 vengono esercitate secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 15

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 1986

Bernini